



USB PI – Agenzie Fiscali - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

Al Direttore dell'Agenzie delle Entrate
Avv. Ernesto Maria Ruffini

e p.c. Ai Capi Divisione dell'Agenzia delle Entrate

Ai Direttori Centrali dell'Agenzia delle Entrate

Ai Direttori Regionali dell'Agenzia delle Entrate

Ai Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate

Egregio Direttore,

abbiamo letto con sorpresa l'ennesima direttiva da Lei emanata in data 24 marzo.

Ci sfuggono le ragioni che L'hanno spinta a tornare sull'argomento a soli quattro giorni dalle istruzioni da Lei precedentemente diramate, considerato che resta immutato, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, il quadro normativo mentre, purtroppo, si aggrava quello epidemiologico.

In ogni caso ricordiamo come

- il presupposto della Direttiva del 20 marzo 2020 è rinvenibile nell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 il quale dispone *che "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- per tale ragione con la Direttiva del 20 marzo 2020, identificate le attività comunque ritenute *"indifferibili"*, si affermava come anche *"per tali attività non è possibile prescrivere la presenza del personale in sede; la nota RU 128334 del 12 marzo non ha previsto come necessario il rientro in ufficio, ma ha affidato all'accordo tra il lavoratore e il suo superiore gerarchico l'individuazione del numero massimo di giornate mensili da svolgere in lavoro agile: è urgente richiamare l'attenzione di tutti i responsabili degli uffici affinché la programmazione dei rientri sia effettuata in esito alla prudente e responsabile valutazione delle concrete esigenze e tenendo in prioritaria considerazione l'imprescindibile necessità di tutela della salute";*
- tali obblighi successivamente al 20 marzo non sono cambiati richiamando il DPCM del 22 marzo all'articolo 1, lettera a) proprio l'articolo 87 del decreto legge n. 18/2020 sopra citato;

A ciò va aggiunto come con la Direttiva del 24 marzo

- non viene mai detto che la precedente Direttiva del 20 marzo è abrogata;
 - e non viene mai detto che *"il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni "*
-

Tanto premesso, rileviamo come davvero l'unico modo per ritenere tale ultima Direttiva del 24 marzo conforme alla legge è interpretarla nel senso che essa non si sostituisce alla precedente direttiva del 20 marzo 2020 (**che rimane quindi in vigore**) ma solo meglio integra il novero delle attività indifferibili. Stante la inaccettabile pericolosità di qualsivoglia indicazione ambigua, che in questa fase può creare danni incalcolabili, Le chiediamo allora di precisare quanto prima la perdurante vigenza della Direttiva del 20 marzo, e di meglio chiarire il novero delle attività indifferibili togliendo da esse quelle attività già attualmente sospese per effetto di specifiche disposizioni normative.

In caso di Suo perdurante silenzio, e decorse 48 ore, non potremo che ritenere invece che lo scopo della Direttiva del 24 marzo sia quello di abrogare implicitamente la Direttiva del 20 marzo e


- indebitamente ribattezzate le attività "*indifferibili*" come "*attività essenziali*", addirittura citando in premessa la legge 146 del 1990, che riguarda tutt'altro (e cioè lo sciopero) e che introduce un rigido elenco di attività essenziali che lo stesso art. 40 della Costituzione riserva alla legge non essendo certo possibile ampliarlo con un regolamento amministrativo;
- Lei voglia utilizzare un DPCM (quello del 22 marzo 2020) espressamente teso a limitare ulteriormente le attività in funzione per ribaltarne completamente il senso al fine di aumentare le attività in corso di effettuazione;
- omettendo addirittura di dare indicazione ai Direttori che hanno il compito di organizzare le attività di rispettare il principio per cui "*la programmazione dei rientri sia effettuata in esito alla prudente e responsabile valutazione delle concrete esigenze e tenendo in prioritaria considerazione l'imprescindibile necessità di tutela della salute*" ed omettendo di dire come i suddetti rientri possano essere disposti per i soli e limitatissimi casi di attività non svolgibili da remoto previo accordo con i responsabili del servizio;

Ebbene, intesa in tale senso, la Direttiva del 24 marzo risulterebbe in aperta violazione sia del DL 18/2020, sia di tutti i DPCM che si sono succeduti dall'inizio della crisi (e la cui violazione è espressamente punita dall'art. art. 650 del codice penale sempre non ricorrano più gravi ipotesi di reato) nonché della Direttiva 2/20 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

In tale caso, dovremmo necessariamente affidare la questione al nostro studio legale al fine di valutare la possibilità di attivare qualsivoglia strumento giudiziario d'urgenza perché si è già perso troppo tempo e i lavoratori meritano rispetto e chiarezza.

In attesa di urgente riscontro Le porgiamo cordiali saluti.

Roma, 25 marzo 2020

p. USB PI
Daniela Mencarelli


p. USB PI Agenzie Fiscali
Alessandro Giannelli